

N. 3456

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore FASANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2012 (*) Disposizioni in materia di unificazione dei contributi assicurativi ai fini pensionistici

(*) Testo non rivisto dal presentatore.

Onorevoli Senatori. - È noto che i contributi versati presso gestioni assicurative diverse, in genere, non sono cumulabili tra loro e quindi, in mancanza di cumulo, restano distinti, con la conseguenza che non si acquista la provvista contributiva per le prestazioni per le quali è prescritto il possesso di una certa anzianità assicurativa. Per molti anni. l'unico meccanismo di raccordo, previsto in via generale, tra diversi reprevidenziali dell'ordinamento quello della «ricongiunzione» dei periodi assicurativi disciplinato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, il quale in alcuni casi si rivela oltremodo oneroso, e talvolta praticamente impossibile, in quanto viene subordinato al versamento, da parte dell'interessato, di una apposita contribuzione, ossia della riserva matematica corrispondente al periodo da ricongiungere.

Nel nostro ordinamento pensionistico non ha operato per anni il diverso meccanismo di raccordo, previsto invece nel diritto comunitario, della «totalizzazione» ovvero del cumulo dei periodi assicurativi. Questo meccanismo non comporta alcun trasferimento effettivo di contribuzione dall'uno all'altro ente previdenziale e quindi non richiede oneri a carico degli interessati; infatti i contributi versati alle diverse gestioni si cumulano ai fini della maturazione del diritto a pensione.

È noto altresì che la Corte costituzionale con la sentenza n. 61 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali dei liberi professionisti) nella parte in cui non prevedono, in favore

dell'assicurato – che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è stato iscritto, nonostante il versamento di contributi in misura anche superiore rispetto all'anzianità contributiva richiesta nei singoli sistemi pensionistici – in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi secondo il sistema della «totalizzazione».

Secondo l'articolo 71, comma 1, della legge n. 388 del 2000 al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile. La disposizione introduce, quindi, tramite la tecnica della totalizzazione già utilizzata dai regolamenti comunitari e dalle convenzioni internazionali a tutela dei lavoratori migranti, una disciplina di chiusura del sistema previdenziale nazionale (successivamente riformata dal decreto legislativo n. 42 del

2006), diretta ad assicurare, in presenza di contribuzione a favore dello stesso lavoratore presso diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la possibilità per lo stesso lavoratore, o i suoi superstiti, di accedere, a determinate condizioni, alle principali prestazioni pensionistiche utilizzando il complesso della contribuzione. Come è noto, tale disciplina, che ha trovato attuazione mediante le norme regolamentari di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57 (emanato ai sensi dell'articolo 71, comma 3, della legge n. 388 del 2000), è stata introdotta anche al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, nella parte in cui non prevedono, a favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi mediante un sistema di totalizzazione sistema, che avrebbe dovuto essere precisato dal legislatore (ciò in considerazione della eccessiva onerosità della ricongiunzione, che poteva vanificare di fatto il diritto dell'assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi).

Il ricorso alla tecnica della totalizzazione dei contributi delineato dall'articolo 71 citato e dal relativo regolamento deve ritenersi un rimedio inappropriato e inammissibile nel caso in cui nell'ambito e all'interno di uno stesso sistema pensionistico, quale l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps e articolata nella gestione principale per i lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato (e più di recente anche nella ulteriore gestione separata per i lavoratori autonomi), sia già prevista una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni ai

fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie. Ciò trova espressa conferma, oltre che nella finalità complessiva dell'istituto introdotto dall'articolo 71, dal dato letterale della menzione unitaria, nel comma 1, della «assicurazione generale obbligatoria». Peraltro l'articolo 1, comma 4, del regolamento del 2003 conferma che «restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi».

L'articolo 24, comma 19, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» si è proceduto alla soppressione delle parole «di durata non inferiore a tre anni» contenute all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42; di conseguenza, la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa.

In quanto normativa di carattere speciale non specificamente modificata dall'articolo 24 della legge in esame, restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione, ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65 anni) ovvero, in caso di accesso indipendentemente dall'età, i quaranta anni di anzianità contributiva nonché il regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122 del 2010.

Alle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione trova, in ogni caso, applicazione l'adeguamento alla speranza di vita di cui dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Infine, per il personale del comparto scuola ed Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali con la nota n. 04/UL0000945/P del 23 febbraio 2011, continua ad applicarsi l'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, così come successivamente modificate dall'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011. In altri termini, chi consegue i requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di totalizzazione dallo gennaio 2012, accede al trattamento pensionistico dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (in relazione al comparto di appartenenza Scuola o AFAM) successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti. Si pre-

cisa che tale particolare regime opera solo qualora l'ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attività disciplinata dalla normativa del comparto scuola o AFAM; diversamente la decorrenza del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione è fissata decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti.

Il presente disegno di legge, composto di 3 articoli, intende consentire il cumulo di tutti i contributi versati dal lavoratore ai fini pensionistici senza ulteriori oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi)

- 1. In deroga all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, i periodi assicurati accreditati presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono essere totalizzati anche se aventi durata inferiore a tre anni.
- 2. I periodi assicurati accreditati presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono essere sempre integralmente ricongiunti a norma dell'articolo 1, commi terzo e quarto, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
- 3. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

«L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero ovvero a carico della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditari nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma».

Art. 2.

(Cumulo dei periodi di contribuzione a gestioni previdenziali diverse ai fini del requisito di anzianità contributiva)

1. Per coloro che siano stati iscritti a gestioni previdenziali diverse, ivi compresa la Gestione separata, e che abbiano esperito la totalizzazione di cui all'articolo 1, tutti i periodi di contribuzione sono cumulativamente computabili ai fini del raggiungimento del requisito minimo contributivo per la maturazione del diritto a pensione.

Art. 3.

(Impiego delle quote di Gestione separata per i periodi di versamenti contributivi coincidenti)

- 1. Per i periodi di versamenti contributivi coincidenti, le quote della Gestione separata già versate possono servire:
- a) a implementare i versamenti dell'assicurazione obbligatoria, quando l'ammontare della stessa per il periodo considerato sia inferiore ai versamenti che sarebbero necessari per il corrispondente reddito annuale;
- b) a implementare i versamenti della Gestione separata dei periodi in cui non sia stato raggiunto il massimale annualmente previsto.
- 2. Le quote della Gestione separata già versate per periodi coincidenti o comunque eccedenti le operazioni di cui al comma 1 vanno restituite all'interessato affinché non si costituisca una forma impropria di tassazione aggiuntiva.